

PERCHE' QUESTO OPUSCOLO ?

L'atipicità degli orari e delle prestazioni, la stratificazione delle norme e i rimandi alle "previgenti modalità di computo" (art. 14.4 Contr. Az.) hanno generato regole frammentaria su cui incombono rischi di modifiche *in pejus*, già tentate da Trenitalia sia nel 2008 che nel 2012.

Il nostro intento è duplice: da un lato, con lo schema che segue, desideriamo fornire uno strumento utile, da consultare alla bisogna per verificare se le ferie addebitate sono con-

grue. Dall'altro lato, vorremmo che tutti acquisiscano cognizione delle regole per favorire una valutazione collettiva nel caso di nuove modifiche o di nuovi tentativi di modifica che non sarebbero certo migliorativi.

A tal fine, unitamente allo schema che vedete sotto, abbiamo allegato le disposizioni *previgenti* (pagg. da 9 a 27). Per chi vuole approfondire, alle pagg. da 3 a 8, ci sono anche le spiegazioni dei diversi casi.

E' importante avere i documenti, perché immaginiamo le resistenze e le obiezioni aziendali che si registreranno dove vengono adottati cri-

FERIE...

NON ABBINATE al Riposo Settimanale

Ferie tra due Riposi sett.li (anche subito dopo il Rip.)

Lav	Int	Rip	Lav	Lav	Ferie	Ferie	Lav	Rip	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Lav	Rip	Int	Lav
Lav	Lav	Rip	Lav	Ferie	Lav	Lav	Lav	Rip	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Lav	Int	Rip	Lav	Lav

ABBINATE al Riposo Settimanale

Almeno 1 giorno di Ferie prima del Riposo sett.le. (in giallo solo i riposi sett.li da considerare abbinati)

Lav	Rip	Lav	Lav	Lav	Lav	Ferie	Rip	Int	Lav
Int	Rip	Lav	Lav	Ferie	Ferie	Int	Rip	Ferie	Ferie
Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Rip	Int	Lav
Ferie	Rip	Int	Ferie	Ferie	Ferie	Int	Rip	Ferie	Lav

Richieste in programmazione (su Tablet) o da personale in posizione di disponibilità

Richieste su turno con prestazioni già visibili (IVU o Turno collettivo)

Riguardanti più partenze dalla residenza

Riguardante solo l'ultima partenza dalla residenza prima del Riposo Sett.le (un servizio su una o due giornate solari, sia in A/R che con RFR)

Ferie non abbinate al Riposo sett.le.

Vd. Cap. B pagg. 4-5

Ferie abbinate al Riposo sett.le

(Riposo INDIVISIBILE/NON FRAZIONABILE)
Vd. Cap. C (pagg. 5-6). Si applica la circolare 24/05/85 (pagg. 9-11). Esempi 1, 2, 3, 4, 11 e 12 della circ. 15/7/95 (pagg. 16-17 e 21) nonché esempi 13 e 14 della circ. 26/11/1996 (pagg. 23).

Un g. di Ferie abbinato al Riposo sett.le

(Riposo DIVISIBILE/FRAZIONABILE)
Vd. Cap. D (pagg. 6-7). Si applicano le circ. 15/1/86 e 15/2/86 (pagg. 13 e 14). Vd. esempi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della circ. 15/7/1995 (pagg. 18,19 e 20).

teri difformi. Ci risulta, ad esempio, che per disapplicare alcune disposizioni vengano ancora esibite al personale le cosiddette circolari Pagani del 2008, che furono invece sospese dall'azienda nello stesso anno. In altre realtà viene invece mostrato il punto 2.6 della cd. circolare Stocchi1; punto che, due mesi dopo l'emissione, fu annullato (insieme ad altri punti) dalla cd. circolare stocchi 2, del 28/9/2012 (vd. Cap. F, pag.8).

Il problema si pone perché non è semplice districarsi tra ferie e riposi sett.li che a volte sono divisibili e altre volte no (nella pagina a fianco, trovate anche una spiegazione sulla divisibilità o frazionabilità sia delle ferie che dei riposi sett.li).

Sia chiaro, la materia è complessa e non è semplice comprendere quali regole applicare di volta in volta. Il diagramma di prima pagina può essere un aiuto per orientarsi fra le tre diverse casistiche.

La stessa disposizione principale, cioè la circolare 24/05/85 (allegata, pagg. 9-11) viene spesso applicata in modo distorto, generando addebiti di una maggiore quantità di ferie rispetto a quelle necessarie a coprire un'assenza.

Altre circolari importanti sono quelle del 13/07/95 (allegata alle pagg. 15-21) e del 26/11/96 (allegata alle pagg. 22-23): esse contengono 14 esempi (12+2) che ricomprendono praticamente tutti i casi di ferie abbinata al riposo settimanale.

I 14 esempi di cui sopra sono utilissimi: potete limitarvi a ricercare tra questi il caso simile al vostro; oppure potete provare a comprendere le regole nel loro complesso, consultando il diagramma di prima pagina nonché le spiegazioni dei capitoli B, C e D e cercando poi di applicare le diverse regole ai 14 esempi, confrontando, infine, il vostro conteggio con quello riportato sugli esempi.

Un altro aspetto da considerare è la differenza che esiste tra le ferie prenotate in anticipo (quando sono visibili solo i riposi settimanali) e quelle prenotate con tutte le prestazioni visibili. Infatti, con le ferie prenotate in anticipo, il turno viene costruito a posteriori e i vantaggi aziendali sono tanti. Ad esempio, il riposo dopo l'ultima prestazione effettivamente svolta viene considerato sul valore minimo, mentre sui turni con le prestazioni assegnate è normalmente più ampio; inoltre, l'azienda può spostare il giorno di Intervallo prima oppure dopo la giornata etichettata come riposo e, infine, scegliere l'orario di ripresa turno (sull'Intervallo di riposo coincidente con il festivo vd. paragrafo E).

L'azienda non dispone invece di queste possibilità quando le ferie vengono prenotate sul turno con prestazioni già assegnate (IVU completamente visibile o turno collettivo). In questo caso la condizione si ribaltano, ma solo in parte, perché le ferie si prenotano quando servono e, comunque, persistono alcuni svantaggi: il riposo settimanale, ad esempio, viene formalmente attribuito nel suo valore minimo di 48 (o 60) ore, mentre nei normali turni di lavoro, di solito, è da 6 a 12 ore più lungo.



A) Le ferie (frazionabilità/divisibilità)

Il riposo sett.le (frazionabilità/divisibilità)

Chiariamo subito che i termini “frazionabilità” e “divisibilità” sono utilizzati indifferentemente (ferie frazionabili = a ferie divisibili; riposo frazionabile = a riposo divisibile).

Le Ferie e la loro frazionabilità / divisibilità. Per il personale dei treni le ferie, di norma, non sono frazionabili; “... *la giornata di ferie [o una giornata equivalente n.d.r.] è pari ad un periodo di 24 ore libere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero o del riposo settimanale...*” (CCNL 2016, art. 30.9). Il **periodo di libertà** viene quindi calcolato con la sommatoria, in successione, dei periodi di ferie (e di riposi settimanali nel caso essi siano abbinati alle ferie). Di conseguenza, le ferie si collocano a cavallo di due giornate solari successive, salvo che il riposo giornaliero o sett.le dopo l’ultima prestazione prima dell’assenza termini proprio alle ore 0,00. La registrazione sui diari di servizio o sul riepilogo delle assenze/presenze in cui c’è la coincidenza con la giornata solare è semplificata e non è reale.

Premesso che il calcolo del **periodo di libertà** si effettua sempre e comunque per periodi interi di 24 ore, solo in una seconda fase, “... *ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa la frazionabilità a mezza giornata...*” (CCNL 2016, art. 30.9). “*Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione per favorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferie richieste in gestione operativa*” (Contratto Aziendale 2016, art. 14.4)”.

Il Riposo Settimanale e la sua frazionabilità / divisibilità. Il riposo settimanale è comprensivo del riposo giornaliero ed è indivisibile quando è preceduto da più di un giorno di ferie. E’ invece prevista “... la frazionabilità del riposo settimanale quando preceduto da un solo giorno di ferie, ... (C.Az. 2016, art. 14.4). In sintesi, la regola si può semplificare nei seguenti termini: quando il riposo settimanale è preceduto da un solo giorno di ferie, al raggiungimento delle 48 (o 60¹) ore minime può concorrere, in tutto o in parte e se necessario, il riposo giornaliero spettante dopo l’ultima prestazione effettivamente resa (vd. anche nota 2 di pag. 4); ciò serve solo a garantire la ripresa del turno subito dopo il riposo stesso (circ. 15/1/1986 e 15/2/1986). L’applicazione delle previgenti modalità di computo, richiamate nella contrattazione collettiva (sempre all’art. 14.4 Contratto Az.), dovrebbe escludere la divisibilità del riposo settimanale quando le ferie sono richieste prima della completa visibilità del turno (cioè in fase di programmazione). Infatti, la divisibilità del riposo è subordinata al tipo di servizio già assegnato e al vincolo di ripresa turno. Nelle ferie richieste in programmazione è l’azienda che stabilisce a posteriori l’ora di ripresa

¹ Il punto 2.4 della disposizione 28/9/2012 (vd. stralcio a pag. 26) stabilisce che nel caso di prenotazione ferie nei 3 mesi di visibilità del turno già consegnato i riposi quanti-qualitativi (a 60 ore minime), saranno considerati fruiti, ma dovranno essere contabilizzati a 60 ore anziché a 48 ore.

I riposi settimanali quanti-qualitativi non possono essere considerati fruiti quando sono compresi in periodi di ferie continuativi superiori a 7 giornate consecutive di calendario (punti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 e 2.7.5 dell’art. 13 del Contratto Az. – riferiti rispettivamente ad AV, Reg, Pax e Cargo).

N.B. In virtù di quanto stabilito al punto 3 dall’accordo 18/03/2019 (vd. stralcio a pag. 26), il trimestre (di cui al punto 2.4 della circolare 28/9/2012) è stato di fatto dilatato ad un semestre; inoltre, non è chiaro se il medesimo accordo è modificativo anche del Contratto Aziendale relativamente ai periodi di ferie continuativi superiori a sette giorni. In ogni caso, non possono essere ricompresi riposi settimanali quanti-qualitativi nelle ferie estive.

del turno e non è ammissibile che la potenziale riduzione del riposo settimanale sia affidata ad una condizione alterabile ad hoc. Prova ne sia, che *“Per il personale che si trova in posizione di disponibilità il riposo settimanale in presenza di ferie abbinate ha comunque una durata di 48 ore”* (vd. punto c della circ. 13/07/1995 - pag. 15). E' evidente che chi prenota le ferie in programmazione, di fatto, è al pari del personale in posizione di disponibilità, poiché il servizio gli verrà assegnato dopo la richiesta di ferie.

Nelle more di un chiarimento sul punto, per evitare problemi, è preferibile che, in programmazione, si prenotino almeno due giorni di ferie prima della giornata etichettata come riposo sett.le; nell'ipotesi in cui non vi sia possibile prenotare due giorni, formalizzate per iscritto il vostro dissenso nel caso vi venga computato il riposo settimanale divisibile².

B) Ferie non abbinate al riposo settimanale

E' il caso più semplice. Si tratta della fruizione di uno o più giorni di ferie che non precedono il riposo settimanale, collocati cioè dopo il riposo stesso (anche immediatamente dopo) e con ripresa del servizio prima del successivo riposo settimanale. Di seguito alcuni esempi:

Lav	Int	Rip	Lav	Lav	Ferie	Ferie	Lav	Rip	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Lav	Rip	int	Lav
Lav	Lav	Rip	Lav	Ferie	Lav	Lav	Lav	Rip	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Int	Ferie	Ferie	Lav	Lav	Rip	int	Lav
Lav	Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Lav	Int	Rip	Lav	Lav

RIFERIMENTI

Si seguono le norme contrattuali (art. 30.9 CCNL), che sono poi le regole storicamente applicate: si aggiungono 24 ore per ogni giornata di ferie richiesta a partire dalla fine del riposo giornaliero o settimanale spettante dopo l'ultima prestazione effettivamente resa. Al termine del *periodo di libertà* così calcolato il dipendente riprenderà il lavoro:

- a) nel caso di ferie richieste in programmazione, l'azienda dovrà prevedere la ripresa del turno dopo la completa fruizione del *periodo di libertà* spettante in base ai giorni di ferie presi (è bene controllare perché spesso IVU anticipa anormalmente la ripresa turno);
- b) nel caso di ferie richieste quando il turno ha le prestazioni visibili o nel caso di assegnazione ad un turno collettivo, al rientro, il lavoratore ha il diritto di riprendere il proprio turno.

² Il riposo sett.le divisibile/frazionabile (cioè scorporato dal riposo giornaliero) deve avere una durata minima di 34 ore (48 -14) ovvero - in caso di riposo quanti-qualitativo considerato fruito - di 46 ore (60 -14) . Non si può giungere a conclusioni diverse. Infatti, prima del 2003, il riposo sett.le divisibile aveva una durata minima di 30 ore (vd. anche punto a) circolare 13/7/95 - pag. 15); ciò dipendeva dal fatto che il riposo giornaliero dopo un servizio diurno era di 18 ore minime (30 + 18 = 48). Con la riduzione del riposo giornaliero a 16 ore (CCNL 2003) le parti chiarirono, di fatto, (punto 5 sesto pallino accordo 20 ottobre 2003 - non allegato) che il riposo sett.le divisibile (o frazionabile), non poteva essere inferiore a 32 ore (32 + 16 = 48). Dopo la stipula dei CCNL 2012 e 2016, con cui è stato ridotto il riposo minimo giornaliero a 14 ore, non sono state fatte precisazioni in merito. Tuttavia, non sussiste nessuna ragione per ritenere che si debba procedere in modo diverso. Nemmeno il generico riferimento al D.lgs. 66/2003, contenuto all'art. 14.4 del Contratto Aziendale, può assumere significati modificativi delle disposizioni. Infine, non pare calzante il riferimento alle 35 ore che vanno invece rispettate nell'ipotesi di intervallo lavorato poiché, in questa ultima evenienza, il riposo settimanale di cui si fruisce, non è scorporato dal riposo giornaliero, ma è solo ricondotto al minimo legale cioè a 24 ore per riposo sett.le e 11 ore per riposo giornaliero (vd. art. 7.1 Dlgs 66/2003 - non allegato). Il riposo divisibile (o frazionabile) è invece scorporato dal riposo giornaliero, ma i rispettivi valori di riferimento sono quelli del CCNL A.F. .

Tuttavia, se il termine del periodo di libertà è incompatibile con il turno (esempio: rientro sulla giornata in cui il turno prevede un ritorno in residenza), la riassegnazione della propria posizione dovrà avvenire prima possibile. (riferimenti: allegato 4 punto A.1 Circolare Piciocchi per PdB; art. 9 Circolare 25.1.81 per PdM - vedi stralci circolari, allegate a pag. 27).

C) Ferie abbinate al riposo settimanale (indivisibile)

Rappresenta la maggioranza dei casi e si realizza quando il riposo settimanale è preceduto da almeno due giorni di ferie (come richiesta iniziale). I riposi settimanali da considerare abbinati sono quelli ricompresi nella zona evidenziata della tabella che segue:

<u>Lav</u>	Int	Rip	Lav	Lav	Ferie	Ferie	Int	Rip	Lav	Lav	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Lav	Lav	Ferie	Ferie	Ferie	Rip	Int	Lav	Lav	Lav
Lav	Int	Rip	Lav	Ferie	Ferie	Ferie	Int	Rip	Ferie	Ferie	Lav	Lav
Lav	Lav	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Rip	Int	Lav	Lav	Lav
Ferie	Ferie	Rip	Int	Ferie	Ferie	Ferie	Int	Rip	Ferie	Lav	Lav	Lav
Lav	Int	Rip	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Ferie	Rip	Int	Lav	Lav	Lav

RIFERIMENTI

(circ. 24/5/1985; es. 1,2,3,4,11 e 12 della circ. 13/7/95 ed es. 13 e 14 della circ. 26/11/96)

Nel rispetto delle norme contrattuali e della circolare 24/5/1985, dalla fine del riposo giornaliero o settimanale spettante dopo l'ultima prestazione effettivamente resa si addizionano in successione 24 ore per le giornate di ferie e 48 (o 60) ore per ogni riposo settimanale ricompreso nel periodo; si procede sino a "coprire" interamente l'ultimo giorno di assenza³. Il periodo di libertà spettante terminerà ad una certa ora del giorno di rientro in servizio. Se l'ora X" cade prima dell'ora prevista dal turno per il rientro in servizio, il lavoratore riprende il proprio posto in turno senza alcun ulteriore addebito di ferie e indipendentemente dal maggior numero di ore fruito. Se "l'ora X" cade dopo l'ora di ripresa del turno, il lavoratore può scegliere se rimanere disponibile e sarà utilizzabile a partire dall'o-

³ Esistono delle eccezioni, cioè dei casi in cui si "copre" necessariamente ed interamente anche il giorno successivo al periodo richiesto dal lavoratore e non si può nemmeno sostenere che vi sia stata l'attribuzione di ferie d'ufficio:

- due soli giorni di ferie prenotati con completa visibilità delle prestazioni su IVU (o su turno collettivo) in concomitanza di due servizi in A/R, prima di un riposo settimanale singolo (cioè senza intervallo di turno). In tale particolare caso, il periodo di libertà spettante (conteggiato con due gg di ferie e riposo settimanale), sconfinerà certamente nel giorno successivo a quello di ripresa turno. Né si potrà collocare l'intervallo il giorno precedente il riposo, poiché con un solo giorno di ferie il riposo stesso diverrebbe divisibile (caso esposto all'esempio 4 della circolare 13/7/1995 - pag. 17). Nella maggior parte dei casi, il conteggio per la ripresa turno, nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare 24/5/85, produrrà un addebito complessivo di un giorno e mezzo di ferie.
- due soli giorni di ferie prenotati con completa visibilità delle prestazioni su IVU (o su turno collettivo), prima di un riposo settimanale quanti-qualitativo (int-Rip o Rip-Int, conteggiato a 60 ore), in concomitanza di due servizi in A/R, ma solo quando il riposo giornaliero spettante dopo l'ultima prestazione effettivamente resa prima delle ferie termina dopo le ore 12 del primo giorno in cui inizia il periodo di assenza. Infatti, aggiungendo in successione i 2 gg. di ferie e il riposo QQ a 60 ore quest'ultimo interesserà 4 giorni di calendario, occupando parzialmente il primo e il quarto e interamente il secondo e il terzo. Il riposo settimanale a 60 ore andrà dunque registrato su tre gg. con un doppio intervallo (Int/Rip/Int oppure Rip/Int/Int). Anche in questo caso, non si può anticipare collocare il doppio intervallo prima del riposo (in-Int-Rip) poiché con un solo giorno di ferie il riposo settimanale diverrebbe divisibile.

In entrambi i casi a) e b) il lavoratore potrà riprendere il turno nella stessa giornata in cui finisce il suo periodo di libertà se non si tratta di un ritorno, oppure potrà optare per la ripresa turno nel giorno precedente, rinunciando al corrispondente periodo di libertà ed attivando il conteggio illustrato a pag. 6 del presente opuscolo.

ra X (la ripresa del turno interverrà alla prima occasione favorevole) oppure se riprendere subito il proprio posto in turno, rinunciando al corrispondente **periodo di libertà**. Solo in quest'ultimo caso, si procede al conteggio delle ore complessive, cioè dal termine dell'ultima prestazione resa prima dell'assenza fino all'ora di ripresa turno. Dal totale si detrae la reale durata del riposo (giornaliero o settimanale) fruito dopo l'ultima prestazione effettivamente resa nonché i riposi di 48 (e/o 60) ore ricompresi nel periodo di assenza; la differenza si divide per 24. Il quoto indica i giorni di ferie interi, mentre il resto (che rappresenta le ore):

- si trascura se è pari o inferiore a 6;
- si conteggia con mezza giornata di ferie se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18;
- si conteggia con una giornata di ferie se è superiore a 18.

N.B. Il conteggio è più semplice se si effettua a ritroso. In altri termini, rispetto ai giorni di ferie calcolati inizialmente per determinare il *periodo di libertà* e, di conseguenza, "l'ora X" sul primo giorno di ripresa del lavoro, si considerano soltanto le ore di libertà a cui si rinuncia per riprendere il proprio posto in turno: se si rinuncia fino a 5 ore e 59 minuti, non si ha nessun recupero di ferie (esempi 1 e 11 circ. 13/7/95); se si rinuncia da 6 ore a 17 ore e 59 minuti si avrà una detrazione di mezza giornata di ferie (esempi 2 e 4⁴ circ. 13/7/95); se si rinuncia da 18 ore a 23 ore e 59 minuti si avrà la detrazione di un'intera giornata di ferie (non ci sono esempi sulle circ. aziendali).

D) Un giorno di ferie abbinato al riposo sett.le (divisibile)

Non si fa alcun conteggio. Si tratta di una casistica specifica che ricorre quando le ferie vengono prenotate in gestione operativa (o su turno collettivo) e riguarda unicamente l'ultima partenza dalla residenza immediatamente prima del riposo settimanale, cioè:

- un servizio in AR (o con RFR) su una sola giornata solare (casi A, B e C);
- un servizio su due giornate solari in Andata e Ritorno (casi D, E ed F);
- un servizio su due giornate solari con R.F.R. (casi G, H e I).

A	Lavoro	Lavoro	Lavoro	<u>6,00 - 14,00</u> (Ferie)	Riposo	Ripresa turno dopo le 16,00	Lavoro
B	Lavoro	Lavoro	Lavoro	<u>6,00 - 14,00</u> (Ferie)	Riposo	Intervallo	Ripresa turno dopo le 0,00
C	Lavoro	Lavoro	<u>6,00 - 14,00</u> (Ferie)	Intervallo	Riposo	Ripresa turno dopo le 0,00	Lavoro
D	Lavoro	Lavoro	<u>23,30 - 6,30</u> (Ferie)	(Intervallo)	Riposo	Ripresa turno dopo le 9,30	Lavoro
E	Lavoro	Lavoro	<u>23,30 - 6,30</u> (Ferie)	(Intervallo)	Riposo	Intervallo	Ripresa turno dopo le 0,00
F	Lavoro	<u>23,30 - 6,30</u> (Ferie)	(Intervallo)	Intervallo	Riposo	Ripresa turno dopo le 0,00	Lavoro
G	Lavoro	Lavoro	<u>16,00--R.F.R.--14,00</u> (Ferie)	(Intervallo)	Riposo	Ripresa turno dopo le 2,00	Lavoro
H	Lavoro	Lavoro	<u>16,00--R.F.R.--14,00</u> (Ferie)	(Intervallo)	Riposo	Intervallo	Ripresa turno dopo le 0,00
I	Lavoro	<u>16,00--R.F.R.--14,00</u> (Ferie)	(Intervallo)	Intervallo	Riposo	Ripresa turno dopo le 0,00	Lavoro

⁴ L'esempio 4 della circolare 13/7/95 rientra nelle eccezioni indicate alla nota 3 di pag. 5 del presente opuscolo

Come si può osservare, l'addebito è sempre di un solo giorno di ferie, indipendentemente dal servizio e dalla presenza del doppio riposo. Nei casi E, F, G, H, e I, si genera il cd. doppio intervallo⁵. Inoltre, in funzione di come è articolato il turno, si otterranno periodi di libertà abbastanza brevi (casi A e D), periodi medi e periodi abbastanza lunghi (casi H e I).

RIFERIMENTI

(circ. 15/1/1986; circ. 15/2/1986; esempi 5, 6, 7⁶, 8⁶, 9 e 10 circ. 13/7/1995)

La regola descritta in questo capitolo (riposo sett.le divisibile o frazionabile) - cioè sempre e comunque un giorno di ferie quando si prenota l'assenza sull'ultima partenza dalla residenza che precede il riposo - è collegata all'ampiezza della prestazione su cui si realizza l'assenza stessa. Infatti, sia le prestazioni in AR che con RFR, non possono, di norma, superare le 24 ore, cioè l'equivalente di una giornata di ferie. Pertanto, in questi casi, il personale non potrà prenotare più di un giorno di ferie (v.d. circolari 15/1/1986 e 15/2/1986 - pagg. 13 e 14)⁷, né potrà essergli addebitato più di un giorno. La regola, genera talvolta il cd. doppio intervallo; accade quando uno è già previsto dal turno, mentre l'altro intervallo è necessario per coprire le giornate solari sino alla ripresa del turno. La concreta frazionabilità del riposo settimanale (cioè la sua possibile riduzione) è limitata ai casi in cui il conteggio del periodo di libertà - nella fattispecie 24+48 (o 60) ore - superi l'orario di ripresa del turno. E' solo in tale evenienza che entra in gioco il riposo giornaliero dopo l'ultima prestazione effettivamente resa. Essa concorrerà fino al raggiungimento della soglia minima del riposo settimanale. Può accadere, ad esempio, nei casi A, B, C, D e G, in funzione dell'ora di ripresa del lavoro prevista dal turno.

E) I FESTIVI SULL'INTERVALLO DI RIPOSO

Un recente pronunciamento di Cassazione (Ordinanza Cassazione Sez Lav 30263 - 18) ha stabilito che i festivi ricompresi in un periodo di assenza per ferie non possono essere "assorbiti" nemmeno se coincidenti con l'intervallo di riposo. Trenitalia prosegue però ad assorbirli, nonostante le norme la obbligherebbero ad evitare la coincidenza (spostando l'intervallo in modo da non sovrapporlo al festivo) oppure a riconoscere comunque una giornata di recupero/pagamento. Infatti, il CCNL (art. 29 p. 3) e la circolare

⁵ Il cd. doppio intervallo si genera anche in altri casi; ad esempio, nella fruizione di ferie abbinate al riposo settimanale indivisibile (capitolo C), ma solo quando quest'ultimo è un Rip. QQ, conteggiato a 60 ore (vd. caso b nota 3 di pag. 5).

⁶ Gli esempi 7 e 8 della circolare 13/7/95 (pag. 19) hanno una nota in calce in cui si precisa che l'addebito di un giorno di ferie rappresentato in tali esempi - cioè servizio A/R a cavallo di due giornate solari prima di un Riposo doppio (Rip+ Int oppure Int+Rip) - si applica anche nel caso di servizi con riposo fuori residenza.

⁷ La casistica del riposo sett.le divisibile sui servizi a cavallo di due giornate solari (vd. le circolari 15/1/86 e 15/2/86) nasce dalla volontà aziendale di evitare che la prenotazione di due giornate di ferie, nei casi di cui al rigo D di pag. 4 e dell'esempio 5 di pag. 18 determinassero il riposo settimanale indivisibile (48 ore). Infatti, applicando le regole della circolare 24/5/85 (Cap. C), il periodo di libertà, in presenza di due gg di ferie (A/ R a "cavallo"), sarebbe terminato molto dopo l'ora di ripresa turno (nell'esempio D, alle ore 23,00 del giorno successivo a quello di ripresa turno) e qualora il personale avesse espresso la volontà di riprendere il proprio posto, il conteggio delle ore totali dell'assenza (con annesse sottrazioni, divisioni e resti) avrebbe generato il recupero di un giorno e mezzo rispetto ai due giorni inizialmente conteggiati, con l'addebito finale di soltanto mezza giornata di ferie.

N.B Poiché le circolari 15/1/86 e 15/2/86 furono emanate dal Servizio Trazione, non si può escludere che l'azienda frapponga obiezioni per applicarle anche al PdB. Sebbene appaia improbabile, in tale evenienza, gli esempi di pagina 6, nonché gli esempi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della circolare 13/7/95 andrebbero ricalcolati come riposo abbinato a più giorni di ferie (cap. C). Così agendo, in alcuni casi emergerebbe lo stesso risultato (1 giorno); in altri un maggiore addebito di ferie (di 1,5 o anche di 2 gg); in altri ancora il riconteggio porterebbe però ad un addebito di solo 1/2 giornata di ferie (casi D ed E di pag. 6 ed esempio 5 a pag. 19 della circolare 15/7/95).

4/6/85 (vd. pag. 12), affermano che il lavoratore ha sempre diritto di fruire del festivo quando collocato all'interno di un'assenza per ferie.

Tutto ciò è sorprendente perché a partire dal 2012 non è mai consentito l'assorbimento dei festivi coincidenti con gli intervalli di riposo. Infatti, unitamente alla precisazione che la giornata cd. di *intervallo* è parte integrante del Riposo stesso (art. 14.4 Contratto Az.) è intervenuto il punto 2.8⁸ della cosiddetta circolare Stocchi1 del 7 agosto 2012 (stralcio allegato a pag. 25). Quest'ultimo, a differenza della precedente disposizione attuativa del 2003 (cosiddetta "Pennacchi 2" del 27/10/2003 (non allegata), non fa più riferimento alla singola giornata di riposo settimanale (così come individuata all'art. 29 CCNL 2012 ovvero all'art. 24 CCNL 2003 ed all'art. 30 CCNL 2016), bensì al riposo sett.le di cui al punto 2.4 dell'art. 28 CCNL (Orario di Lavoro - attuale art. 27 CCNL 2016), cioè al riposo settimanale nel suo insieme, la cui durata minima non può essere inferiore a 48 ore e con un totale annuo di 3.538 ore. Dunque nei casi di coincidenza del festivo con il riposo sett.le ovvero con l'Intervallo deve essere sempre riconosciuto il diritto al recupero o al pagamento. L'azienda però continua a non riconoscere l'Intervallo coincidente con il festivo.

Accade qualcosa di simile con l'indennità di utilizzazione professionale sui servizi misti (riserva + condotta o scorta). Trenitalia ha continuato "bellamente" a liquidarla con il criterio della prestazione prevalente; criterio unilaterale che genera spesso l'erogazione dell'indennità di utilizzazione nella quota fissa, normalmente inferiore rispetto alla quota variabile. Ciò accade dopo anni dalla precisazione contenuta al punto 7 dell'art. 31 del Contratto Az. 2016, che, tra la misura fissa giornaliera e quella variabile, prevede il pagamento dell'indennità economicamente più favorevole al lavoratore.

Confidiamo che, a seguito delle reiterate e documentate segnalazioni, Trenitalia abbia aggiornato il software, diversamente deve essere il lavoratore a richiedere il dovuto.

F) Circolari Pagani e punto 2.6 circ. "Stocchi 1"

Le cd. circolari Pagani (il nome del dirigente che le ha firmate) – limitatamente alle parti che riguardavano il computo delle ferie del personale dei treni – sono state tutte sospese. In particolare, il riferimento è alle seguenti 4 disposizioni (non allegate):

TRNIT.CORP.10/07/2008.0021671 del 10/7/08; TRNIT.CORP.17/07/2008.00022526 del 17/7/08; TRNIT.CORP.31/07/2008.00024259 del 31/7/08; TRNIT.CORP.02/10/2008.0029181 del 2/10/08.

La sospensione - intervenuta (in attesa di una "specifica disanima tra le parti") con una comunicazione senza protocollo e senza data, a firma dello stesso Pagani - è stata trasmessa via fax, in data 5/12/2008, dal DRUO di Trenitalia alle OO.SS. firmatarie del CCNL (allegata copia del fax a pag. 24). Nel frattempo, sono state contrattualmente confermate tutte le disposizioni preesistenti in materia; conferme che, ovviamente, non possono ricomprendere le disposizioni sospese.

Analogo ragionamento riguarda il punto 2.6 della circolare Stocchi1 del 7/8/2012 (stralcio a pag. 25) che riproponeva alcuni conteggi delle circolari Pagani. Tale punto 2.6 è stato annullato con la successiva circolare Stocchi 2 del 28/9/2012. L'annullamento del punto 2.6 (unitamente ad altri punti) è implicito ed emerge dalla lettura della parte iniziale e della parte finale della circolare Stocchi 2 del 28/9/2012 che per ragioni di spazio non è stata allegata integralmente.


⁸ La validità del punto 2.8 della circolare "Stocchi 1" del 7/8/12 è stata espressamente confermata dalla circolare "Stocchi 2" del 28/09/2012. Il punto 2.8 non va confuso con il punto 2.6 che è stato invece annullato

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PERSONALE**

Visto ai sensi della Circolare n. P.O.M.
1.3/609 del 9 gennaio 1980.

Il Capo dell'Ufficio C.1e 10^a



CIRCOLARE	UNITA' ESISTENTE	PROCE.	ARCOL.
	P.10.0.6	963	2.4

Roma, 24 maggio 1985

OGGETTO: - Art. 9 D.P.R. 374/83
Riposo settimanale del
personale viaggiante e
di macchina in presen-
za di congedo. -

- SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO MOVIMENTO
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
- " DIRETTORE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
- " DIRETTORE DEL C.E.U.
- SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
- " VICE DIRETTORI GENERALE
- SERVIZI IMPIANTI ELETTRICI,
LAVORI E COSTRUZIONI, AFFARI GENERALI
APPROVVIGIONAMENTI, ISTITUTO SPERI-
MENTALE, SETTORE AUTONOMO NAVIGAZIONE,
UNITA' SPECIALI

p.n.
p.q.s.n.

LORO SEDI

DISTRIBUZIONE La presente deve essere distribuita alle Unità e gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Personale hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.

UNITA' DEL SERVIZIO PERSONALE			UNITA' DI ALTRI SERVIZI	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
uffici	Uffici Personale Comp.le Divisione Personale Bolzano.		Uffici del Personale	Unità equiparate agli Uffici.

30
diffusione

Sono state da più parti prospettate difficoltà d'ordine operativo in merito alla contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale del personale di macchina e viaggiante inserito nei turni di servizio.

Le difficoltà che si riscontrano quando al riposo settimanale sono abbinati più giorni di congedo, derivano dal fatto che al personale di cui sopra è preclusa, per la natura delle mansioni svolte, la possibilità della frazionabilità del congedo a mezza giornata.

Esaminato il problema si è rilevato che in effetti in conseguenza della disposizione inserita nell'istruzione all'art. 9 del D.P.R. 374/83 - la quale stabilisce l'indivisibilità del riposo giornaliero dal riposo settimanale, quando questo è abbinato ad almeno due giorni di congedo - si può verificare che il termine del periodo di libertà goduto dal personale per riposo giornaliero, per giorni di congedo (almeno due di 24 ore) e per riposo settimanale venga a cadere dopo l'ora di inizio della prestazione stabilita dal turno in cui il dipendente è inserito.

Al fine di dare chiarezza e uniformità di trattamento, si dispone che in siffatta situazione il personale che riprende servizio dopo il suddetto periodo di libertà dovrà essere considerato "disponibile" e come tale utilizzato, assicurandogli, poi, il reinserimento nel proprio turno alla prima occasione favorevole secondo le particolari disposizioni previste per il personale di macchina e per quello viaggiante.

E' consentito tuttavia che al termine del periodo di libertà come sopra specificato, l'interessato possa riprendere il proprio turno di servizio qualora accetti la necessaria corrispondente riduzione del periodo di libertà concesso.

In presenza di detta riduzione ai fini della contabilizzazione del congedo abbinato al riposo settimanale dovrà operarsi come segue:

- a) dovrà essere calcolato in ore il tempo intercorrente fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa e l'inizio del servizio secondo il turno;

./.

- b) dal totale delle ore vanno detratti tanti periodi di 48 ore quanti sono i riposi settimanali compresi nel periodo di libertà concesso al dipendente;
- c) la differenza va divisa per 24:
- il quoto indica il numero dei giorni di congedo fruito;
 - il resto, che rappresenta le residue ore di libertà, si trascura se è pari o inferiore a 6; si contabilizza con mezza giornata di congedo se è superiore a 6 e inferiore o uguale a 18; si contabilizza con una giornata di congedo se è superiore a 18;


La possibilità di concedere il congedo a mezza giornata è limitato al caso in questione ed è finalizzata a favorire unicamente la ripresa del turno. Resta, quindi, fermo il principio generale della indivisibilità della prestazione giornaliera per il personale in questione.

Resta inoltre ferma la divisibilità del riposo settimanale di durata non inferiore a 30 ore (v. Istruzioni art. 9) D.P.R. 374/83) - in presenza di fruizione di un solo giorno di congedo prima del riposo settimanale.

La presente disposizione ha valore sperimentale per il personale del settore viaggiante.

per delega
IL VICE DIRETTORE GENERALE

S. Colm



RAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 36 - 50122 FIRENZE

INDIRIZZO TELEGRAFICO: FERROVIALE-FIRENZE

TELEFONO: 055/2747

TELEX: 87002 FERROT I

Firenze, 4 GIU 1985 1127

Class:	TV.11.1/12.2 (PG.35)
Ri:	5:85
co:	5:85
CIRCOLARE COMPARTIMENTALE - GENO.	
0154257	
05859	
CIRCOLARE COMPARTIMENTALE - GENO.	
CORRISPONDENZA	

UFFICI MATERIALE E TRAZIONE
T U T T I

p.c. SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI
T U T T I

p.c. SERVIZIO PERSONALE - R O M A

Oggetto: Art. 9 D.P.R. 374/1983
Riposo settimanale del p.d.m.
e viaggiante in presenza di congedo.

Con la lettera circolare n° P.10.0.6/963/2.4 del 24.5.1985 sono state definite, com'è noto, le norme per la contabilizzazione della durata del riposo settimanale del personale di macchina inserito in turno, quando tale riposo è abbinato al congedo.

Premesso che tali norme annullano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate sulla questione, si ritiene opportuno far presente che, per quanto riguarda la definizione dei giorni di congedo da far richiedere per la copertura del periodo di assenza dal servizio, dovrà essere tenuto conto, oltre che dei riposi settimanali, anche delle eventuali festività infrasettimanali comprese nel suddetto periodo di libertà dal servizio.

Pertanto dal totale delle ore intercorrenti fra la fine del riposo giornaliero spettante al personale dopo l'ultima prestazione lavorativa svolta e l'inizio del servizio secondo il turno, dovranno essere detratti anche tanti periodi di 24 ore per quante sono le eventuali festività infrasettimanali comprese nel periodo sopra richiamato.


In altri termini ognuna di tali "festività" farà ridurre di una unità i giorni interi di congedo da far richiedere al personale interessato.

Si prega confermare l'avvenuto ricevimento sia della presente che della circolare in principio richiamata, assicurandone l'ottemperanza.

3401 - DS/ub



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



FAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
 VALLI PER ACCO LAVARNINI N. 38 - 50035 FIRENZE
 INDIRIZZO TELEGRAFICO: FERROSTAT.FIRENZE
 TELEFONO: 055/2747 TELELEX: 37002 FERROT

Firenze, 15 GEN. 1986 **6**

Classif. **TV.11.1/12.2.10**
(da usare nella richiesta)

RM _____

del _____

**UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
 ANCONA**

**p.n. UFFICI MATERIALE E TRAZIONE
 TUTTI**

p.c. SERVIZIO PERSONALE - ROMA

p.c. SERVIZIO MOVIMENTO - ROMA

**Oggetto: Riposo settimanale del p.d.m.
 in presenza di congedo.**

Allegati: n° 1 (al 1° indirizzo).

Si fa riferimento alla lettera datata 6.1.1986, che si unisce in copia, con la quale la Segreteria dello SMA - FISAFS del Deposito Locomotive di Ancona ha posto un quesito in ordine all'applicazione delle disposizioni impartite con la circolare n° P.10.O.6/963/2.4 del 24.5.1985, circa la contabilizzazione del congedo fruito dal p.d.m. prima del riposo settimanale.

In particolare è stato chiesto quale è il trattamento da usare nei confronti del personale inserito in turno che domanda al Dirigente addetto 2 giorni di congedo per coprire un periodo di assenza relativo ad un servizio di andata e ritorno a cavallo di due giornate di turno immediatamente precedenti il riposo settimanale.

In proposito si fa presente che, nel caso come quello ipotizzato, poiché il periodo di assenza dal servizio da coprire con il congedo prima del riposo settimanale, pur interessando due giornate consecutive di turno, deve essere inferiore a 24 ore (com'è noto, in base alle norme in vigore, l'assenza dalla residenza deve essere inferiore a tale limite) e, quindi, copribile con un solo giorno di congedo, il Dirigente di Deposito, all'atto della domanda del congedo da parte del p.d.m., dovrà far richiedere allo stesso un solo giorno di congedo.

Ciò consentirà all'interessato di godere per intero dell'assenza dal servizio per il periodo indicato, non potrà determinare l'indivisibilità del riposo settimanale e quindi il p.d.m. in questione dovrà riprendere il proprio turno dopo tale riposo settimanale.

Si prega informare del contenuto della presente tutti gli impianti interessati al problema, dando poi la risposta del caso all'Organismo Sindacale in principio citato.

401 - DS/ub



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



RAZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE
VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 88 50131 FIRENZE
INDIRIZZO TELEGRAFICO: FERROTABILE-FIRENZE
TELEFONO: 055/3767 TELEX: 57002 FERROT

Firenze, 15 FEB 1986 32

UFFICIO MATERIALE E TRAZIONE
TRIESTE

Classif. TV.11.1/12.2.6 p.c. UFFICI M.

Ril. al n° TU.12/108.0

del 5.2.1986

19 FEB 1986 705

Oggetto: Congedo da attribuire al p.d.m. prima del riposo settimanale.

In relazione al quesito posto con la suddistinta significai che la disposizione contenuta nella lettera n° TV.11.1/12.2.10 del 15.1.1986 relativa al congedo del p.d.m. prima del riposo settimanale è senz'altro riferibile anche al caso in cui vi sia un servizio afferente a 2 giornate intercalate da un riposo fuori residenza.

Ciò si avvinca dal disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. 374 1983 in quanto in sede di formazione dei turni o di comando del servizio l'assenza dalla residenza non deve superare le 24 ore, le stesse cioè che il p.d.m. può coprire con 1 giorno di congedo.

3401 - DS/ab

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO



AREA TRASPORTO

DIVISIONE TRAZIONE

Programmazione e Logistica
- Settore P.d.M. -

Classif.: T/TR.LOG.PDM/NU.7.7

Data: 13/07/95

Riferim:

Def:

UNITA' TERR. DI GESTIONE PDM/PDS
- TUTTE -

p.c. UNITA' TERR. DI COORD. LOCOMOTIVE
MILANO - BOLOGNA - NAPOLI

all. n.6

Oggetto: Ferie abbinate al riposo settimanale per il Personale di Macchina.

Sono pervenuti a questa Sede alcuni quesiti tendenti ad avere chiarimenti sull'argomento di cui all'oggetto.

Al riguardo, allo scopo di disciplinare la corretta interpretazione delle norme attualmente in vigore, uniformandone i comportamenti nelle varie casistiche, si precisa quanto segue:

- a) - Fermo restando la divisibilità del riposo settimanale a 30 ore, per richieste di un unico giorno di ferie, il conteggio delle stesse, per periodi di 24 ore, dovrà decorrere dall'ora di inizio della prestazione prevista sul primo giorno di assenza, fino al giorno di ripresa del servizio detraendo 48 ore per i riposi settimanali spettanti indipendentemente se trattasi di ferie turnificate o meno.
- b) - Si evidenzia che gli eventuali intervalli posti in precedenza o a seguito del riposo settimanale (Intervalli di riposo) sono parte integrante dei riposi stessi.
- c) - Per il personale che si trova in posizione di disponibilità, il riposo settimanale in presenza di ferie abbinate ha comunque una durata di 48 ore.
- d) - Il frazionamento delle ferie, si applica esclusivamente in detrazione, per favorire la ripresa del turno, quando l'agente avendone titolo ne fa esplicita richiesta.



Ciò stante si allega una serie di 12 esempi con schemi grafici, esplicativi delle situazioni più significative, per la contabilizzazione delle ferie. Gli stessi schemi sono parte integrante della presente circolare.

Il Responsabile



AREA TRASPORTO DIVISIONE TRAZIONE FIRENZE
N° PROTOCOLLO PARTENZA <u>1091</u>
D.TA <u>14 LUG. 1995</u>

MR/3811
00066_95.WPS



**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**





**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**



**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**





**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**



esempi n.° 7 e 8



- _ Vale anche nel caso con servizio con R.F.R.
- _ L'intervallo del riposo settimanale è parte integrante del riposo

**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**



esempi n.° 9 e 10
_ Riposo settimanale riducibile fino a 30 ore

CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO



L'indivisibilità del riposo settimanale (48 ore) negli esempi 11 e 12 della 6ª g.ta è comunque realizzata in quanto la richiesta di ferie non è rispettivamente limitata alla sola 4ª/5ª e 5ª g.ta, ma parte integrante di un ulteriore successivo periodo di ferie; ciò indipendentemente se trattasi di ferie turnificate o meno.



**ASA MATERIALE ROTABILE
E TRAZIONE**

TRAZIONE
Programmazione
- Settore P.d.M. -

Classif.: MT/CND.TR.PG.PDM/NU.7.7.
Data: 26/11/96
Riferim.: L.d.R. - Ancona
Del: 22/10/96

Impianto di Riferimento Macchina
ANCONA

p.n. Zone Territoriali Trazione
TUTTE

p.n. Unità Territoriali Trazione
TUTTE

all. 1

Oggetto: Ferie abbinate al riposo settimanale per il P.d.M.

In esito al quesito pervenuto con la nota a riferimento riguardante il criterio adottato per la contabilizzazione delle ferie abbinate al riposo settimanale, si ritiene corretta l'applicazione della normativa da parte del Responsabile dell'Impianto in indirizzo.



In tal senso, nel confermare le modalità di contabilizzazione delle ferie abbinate al riposo settimanale, trasmesse con la circolare, T/TR.LOG.PDM/NU.7.7 del 13/07/95 emanata dall'allora Divisione Trazione, si ritiene opportuno integrare la stessa, anche al fine di dirimere eventuali situazioni interpretative, con i due allegati esempi grafici, con i quali si evidenziano situazioni di turnificazione in cui il P.d.M., può coprire l'assenza dal servizio per l'intera settimana con 5 oppure con 3 giorni di ferie, rimanendo impregiudicate eventuali situazioni che possono determinare ulteriori casistiche di contabilizzazione, nell'ambito della disciplina contenuta nella circolare sopra richiamata.

ASA, MATERIALE ROTABILE E TRAZIONE TRAZIONE
26 NOV. 1996
PARTENZA Prot. N° 1243

IL RESPONSABILE

MR/3811
00128_96 WPS

**CONTABILIZZAZIONE FERIE
ABBINATE AL RIPOSO DI TURNO**



MT/CND.TR.PG.PDM/NU.7.7



Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Relazioni Industriali, Pianificazione e Processi Amministrativi
Contrattazione e Modelli Operativi
Il Responsabile

FAX SOSPENSIONE CIRCOLARI PAGANI

c.a. Segreterie Nazionali

FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL TRASPORTI
FAST FERROVIE
UGL A. F.

Segreteria Generale

ORSA

OGGETTO: Prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al riposo settimanale programmato – computo delle giornate di ferie abbinate al riposo settimanale

Con riferimento alle note TRNIT.CORP.02/10/2008.0029181, TRNIT.CORP.31/7/2008.0024259, TRNIT.CORP.17/7/2008.0022526 e TRNIT.CORP.10/7/2008.0021671, relative al medesimo oggetto, si comunica che:

la fase transitoria prevista con la citata nota TRNIT.CORP.02/10/2008.0029181, relativa all'applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni svolte in coincidenza di intervalli abbinati al riposo settimanale programmato, è ulteriormente prorogata fino alla data del 01 febbraio 2009;

relativamente alle disposizioni in materia di computo delle giornate di ferie abbinate al riposo settimanale, la cui applicazione era stata temporaneamente sospesa con la suddetta nota TRNIT.CORP.31/7/2008.0024259, si precisa che le stesse saranno attivate a valle di una specifica disamina tra le parti che avverrà nel più breve tempo possibile.

Cordiali saluti.

MARCO PAGANI

– Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 2.896.457.500,00
Involontariamente versato per Euro 2.744.664.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003 R.E.A. 883047

Stralcio cd. "Stocchi 1" (pag. 5 circolare 7/08/2012)

- il punto 2.6 (riposo settimanale e ferie) è stato abrogato dalla circolare "stocchi 2" del 28/9/2012);
- Il punto 2.8 (festivi coincidenti con riposo) è stato invece confermato dalla circolare "stocchi 2"



2.5 Riposi giornalieri fuori residenza in SP1 (Art.28 2.7.A.3 CCNL MAF)

In caso di ritardo del treno, il RFR deve comunque essere garantito, in gestione, nel rispetto della normativa generale di riferimento, che prevede una durata minima di 7 ore ed una prestazione massima complessiva di 17 ore con una prestazione massima diurna di 8 ore e 30 minuti.

2.6 Assenza su prestazione con RFR (Art.28 2.7.A.3 CCNL MAF)

Fatta salva la durata di 24 h di assenza dal servizio in caso di ferie, permesso, AG, ecc., il lavoratore che richieda una assenza in corrispondenza di una prestazione con RFR, sarà esentato dal servizio sia per la prestazione in andata che per quella di ritorno.

Conseguentemente nella giornata successiva, trascorse le 24 ore dall'inizio dell'assenza, sarà in posizione di disponibilità.

Nel caso di richiesta di assenza nella giornata coincidente con la sola prestazione di ritorno, dovrà essere coperto l'intero periodo contabilizzando:

- 2 giornate di assenza pari a 48 ore di libertà dal servizio
- 1,5 giornate di assenza, a facoltà del dipendente, se il turno prevede una partenza sul terzo giorno almeno 8 ore prima dell'ipotetica ora di presentazione maturata con le 2 giornate di assenza.

2.7 Assenza per recupero prestazioni rese in coincidenza di giornate festive (Art.30 2.2 CCNL MAF)

Il personale ha titolo, entro i 90 giorni successivi alla festività, al recupero di:

- una intera giornata, utilizzando le stesse modalità di computo previste per una giornata di ferie, nei casi in cui venga resa una prestazione superiore a 3 ore;
- mezza giornata, qualora la prestazione resa sia pari o inferiore a 3 ore. In tal caso, il personale che voglia avvalersi della facoltà del recupero dovrà richiedere una intera giornata

La validità del seguente punto 2.8 E' CONFERMATA dalla Circolare 28/9/2012 cd. "Stocchi 2"

2.8 Assenza per recupero riposo coincidente con giornate festive (Art.30 2.4 CCNL MAF)

Qualora il riposo settimanale di cui all'art. 28 2.4 CCNL MAF, coincida con una giornata festiva di cui al punto 2.1 dell'art. 30 CCNL MAF, il personale interessato ha diritto alla fruizione, entro 90 giorni dalla data della festività di cui sopra, di un'altra giornata di riposo, per la quale verranno utilizzate le stesse modalità di computo previste per una giornata di ferie.

2.9 Assenza per malattia, infortunio (Art.32 CCNL MAF)

La ripresa del servizio dopo l'assenza per malattia, potrà avvenire dalle ore 0:01 del giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di malattia.



“Stocchi 2” (Stralcio di pag. 3 circolare del 28/09/2012)

(Riposi settimanali conteggiati a 60 ore anche nelle ferie)

2.4 Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi (Art. 13 2.4.3 - 2.7 e 2.8.4 CA GFS)

I Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi sono programmati nei turni con visibilità fino al 3° mese.

Nel caso di richiesta di assenza nei 3 mesi di visibilità del turno già consegnato, i riposi settimanali di qualità già programmati a 48 ore, ove previsti in SP2, o a 60 ore nel periodo di assenza richiesto si intendono goduti. Nel caso dei riposi di qualità a 60 ore, la contabilizzazione delle giornate di ferie terrà conto delle 60 ore di riposo.

Nei periodi di assenza richiesti oltre il 3° mese di visibilità dei turni e nel periodo di ferie turnificate previsto dal CCNL non possono essere programmati riposi settimanali di qualità.

Accordo 18 marzo 2019 (Stralcio pag 1, punto 3)

(Riposi settimanali conteggiati a 60 ore anche nelle ferie)

Con riferimento al tema “Turni del Personale Mobile”, le parti, in applicazione dell’art. 13 p. 2.9 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016, sulla verifica dell’attuale sistema di programmazione dei turni, convengono quanto segue:

1. A partire da settembre e comunque non oltre dicembre 2019, in fase di programmazione dei turni la durata minima del RFR, riferita ai servizi di cui all’art. 27 p. 2.7.B.3 lett. a 2° alinea (SP2) del CCNL Mobilità/Area AF e all’art. 27 p. 2.7.C.3 lett. b (SP3) del CCNL Mobilità/Area AF, è fissata in 7 ore riducibili a 6 ore e 30 minuti laddove il limite delle 7 ore dovesse determinare una duplicazione delle righe di turno.
2. A decorrere dal prossimo cambio orario di giugno 2019, ferma restando la procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio prevista all’art. 13 p. 2.8 del vigente Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, i turni saranno forniti al personale mobile con cadenza mensile e conterranno la programmazione dei servizi, dei riposi e delle assenze dei primi 3 mesi rendendo visibile la programmazione dei riposi settimanali per il 4°, 5° e 6° mese di vigenza del turno.
3. In merito ai riposi quali-quantitativi, si conferma che i suddetti se ricadenti nei sei mesi di visibilità del turno dei riposi si danno per goduti e che non potranno essere programmati nel solo periodo di ferie turnificate estive, confermando gli attuali criteri di contabilizzazione delle ferie in relazione ai riposi di qualità a 60 ore.

Stralcio circolare Piciocchi - punto A.1

OGGETTO: Istruzioni per l'assegnazione del personale di scorta ai treni.

All. 4

A = RISPETTO DEI TURNI DI LAVORO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI ORDINARI

- 1) I turni di lavoro del personale utilizzato alla scorta dei treni, formati nel rispetto delle norme vigenti, devono essere rispettati da tutti gli interessati. In particolare si deve operare affinché a tutto il personale viaggiante sia garantito il rispetto del turno.

Stralcio circolare 25.1.81 - art. 9

Art. 9 - Il personale di macchina assegnato ad un turno che interrompa il servizio per congedo ordinario o malattia che abbiano ciascuno durata non inferiore a cinque giorni, per congedo speciale, recupero festività, assenza giustificata, ferimento, cause di servizio, al rientro in servizio ha diritto a riprendere posto in turno. In tutti gli altri casi, viene considerato fuori turno fino al giorno successivo al primo riposo settimanale di turno che spetta al personale che lo ha sostituito.

N.B La norma di cui all'art. 9 della circolare 25, relativamente ai 5 giorni di assenza minimi per riprendere subito il proprio posto in turno, va ricondotta al fatto che il personale disponibile "puro", in presenza di turni collettivi, aveva diritto a proseguire sulla posizione di turno del personale che aveva sostituito. La norma non ha alcun senso con i turni individuali. Anche in questo caso, però, non si può escludere un atteggiamento aziendale "puntiglioso" circa le previgenti disposizioni.

Va anche ricordato che, normalmente, il personale prenota le ferie o nei giorni che precedono il riposo (ed ha quindi diritto a riprendere comunque il turno subito dopo il riposo settimanale) oppure da riposo a riposo ed anche in quel caso ha diritto alla immediata ripresa del turno poiché l'assenza è comunque "non inferiore a cinque giorni".

INDICE

Argomenti

- Perché questo opuscolo sul conteggio delle ferie?.....pag. 1-2
- Cap. A - Le Ferie (frazionabilità / divisibilità)
Il Riposo Settimanale (frazionabilità 7 divisibilità..... pag. 3-4
- Cap. B - **Ferie non abbinare al riposo settimanale** pagg. 4-5
- Cap. C - **Ferie abbinare al riposo settimanale "indivisibile"**..... pagg. 5-6
- Cap. D - **Ferie abbinare al riposo settimanale "divisibile"** pagg. 6-7
- Cap. E - I Festivi collocati sull'Intervallo di Riposo pagg. 7-8
- Cap. F - Le Circolari Pagani (sospese) e il punto 2.6 della
Circ. Stocchi 1 (annullata dalla circ. stocchi 2) pag. 8

Allegati

- Circolare 24/05/1985 (Riposo settimanale indivisibile - calcolo del
periodo di libertà - calcolo e frazionabilità ferie) pagg. 9-11
- Circolare 04/06/1985 (Festivi nel periodo di assenza per ferie) pag. 12
- Circolare 15/01/1986 (Riposo settimanale divisibile - servizi A/R)..... pag. 13
- Circolare 15/02/1986 (Riposo settimanale divisibile - servizi RFR).....pag. 14
- Circolare 13/07/1995 (esempi di conteggio ferie) pagg. 15-21
- Circolare 26/11/1996 (esempi di conteggio ferie) pagg. 22-23
- Comunicazione 5/12/08 (sospensione delle cd. circolari Pagani)..... pag. 24
- Stralcio Circolare 07/08/2012 (punto 2.6, poi implicitamente annullato
e punto 2.8 confermato; entrambi da circolare 28/9/2012).... pag. 25
- Stralcio Circolare 28/09/2012 (punto 2.4 - riposi sett.li a 60 ore) pag. 26
- Stralcio Accordo 18/03/2019 (punto 3 - Riposi QQ considerati fruiti).... pag. 26
- Stralcio Circolare Piciocchi (Punto A.1)..... pag. 27
- Stralcio Circolare 25.1.1981 (art. 9) pag. 27

Altri documenti (reperibili sul Tablet)

Art. 30.9 CCNL 16/12/16.....(Biblioteca - Trenitalia - Norme contrattuali)

Art. 14.4 Contr. Az. 16/12/16..... (Biblioteca - Trenitalia - Norme contrattuali)

Art. 27.2.4.1 CCNL 16/12/16.....(Biblioteca - Trenitalia - Norme contrattuali)